



DDL di Bilancio 2021

OSSERVAZIONI E PROPOSTE CONFLAVORO PMI

23 novembre 2020

Ai Preg.mi
Sen. Daniele Pesco
Presidente V Commissione Bilancio – Senato
On. Fabio Melilli
Presidente V commissione Bilancio – Camera

OGGETTO: Conflavoro PMI / Osservazioni Disegno di Legge di Bilancio 2021

Preg.mi Presidenti,

Vi trasmetto il presente documento in qualità di Presidente Conflavoro PMI contestualmente alla nostra presenza in sede di Audizione riunita della V Commissione Bilancio del Senato e dell'omologa V Commissione della Camera dei Deputati per l'analisi e discussione del Disegno di Legge di Bilancio 2021. Questo nostro contributo rispecchia quello che è il momento storico, politico e sociale che l'Italia sta vivendo, dovendosi predisporre un ordinario lavoro di programmazione economica che sia strettamente correlato ad interventi straordinari che sappiano ulteriormente calmierare gli effetti negativi che il Covid 19 ha portato su tutta l'economia Italiana, quantificabili ben oltre il dato previsto del 10% come calo del PIL per l'anno 2020. L'attenzione ormai spasmodica che ogni giorno abbiamo verso i dati di aggiornamento sulla pandemia è il sintomo di una fibrillazione che pervade ogni settore della vita del Paese e l'atteggiamento auspicabile da parte delle Istituzioni è quello di una massima flessibilità operativa relativamente alle misure immediatamente necessarie alla salvaguardia di tutte le imprese Italiane unite ad una visione economica che sappia già guardare al dopo pandemia.

Sottolineo il riferimento alla doverosità di predisporre misure che possano essere di concreto sostegno a TUTTE le imprese, poiché dietro ogni azienda ci sono vite, ingegni, sacrifici, i quali tutti debbono avere la possibilità di non essere azzerati nella loro capacità di fare impresa, dare lavoro e costruire percorsi di vita a causa dell'epidemia in corso. Sinceramente l'azione sulla materia svolta dall'Istituzione Stato, che deve essere valutata nel suo complesso ed assolutamente non con personalismi o giudizi di simpatia/antipatia, bensì per il lavoro svolto da tutti gli Organi in campo, Governo e Parlamento in primis, è meritevole di un generale apprezzamento, viste le immani difficoltà, diversità e continui cambi di prospettiva che il Legislatore ha dovuto affrontare

in questo annus horribilis. Non ci schieriamo dunque dalla parte di chi con troppa facilità e non avendo la responsabilità del mandato ad amministrare ha in questi mesi difficilissimi attaccato il Governo od il Parlamento per ogni decisione assunta, seppur anche Conflavoro PMI ha spesso sottolineato l'esigenza di prendere misure differenti da quelle adottate o rendere più celere l'intero sistema. Un caso esemplificativo in questo quadro è quello della lentezza e della non adeguata commisurazione di quanto giunto alle imprese soprattutto con particolare riguardo a certi settori, quali il turismo e le attività ad esso connesse, laddove la non appropriata attività Legislativa di programmazione in rapporto ad ambiti la cui ripartenza sarà impossibile a livello strutturale almeno per tutto il 2021 sta causando danni ingenti all'intero comparto. La verità è dura da dire ma a volte è ancora più duro il non ascoltarla, soprattutto quando alla sua mancata affermazione fa seguito l'approssimazione delle scelte e spesso la solitudine operativa cui sono costretti moltissimi imprenditori. Fatta questo breve ma doveroso preambolo, il nostro elaborato si estrinsecherà in una prima parte riferibile a misure di cui riteniamo opportuna l'introduzione ed a seguire una sezione dedicata ad emendamenti ed osservazioni al disegno di Legge in esame.

MISURE DI CUI SI CHIEDE L'APPLICAZIONE

Abrogazione IMU anche per l'anno 2021. In riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 137/2020 "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate", **estendendone gli effetti a tutto il 2021.** **Motivazione:** così come per le altre misure, la ripartenza se non stimolata ed agevolata attraverso incentivi o contributi a fondo perduto, di cui peraltro rileviamo la necessità, deve essere favorita a mezzo di sgravi che non possono che essere a medio lungo periodo, altrimenti la visione di un Stato quale costruzione logico giuridica in funzione del benessere dei

cittadini si tramuterà in una funzione di mera sopravvivenza del sistema senza concrete finalità di carattere collettivo.

Conferma taglio IRAP per l'anno 2021 in ossequio all'art. 24 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180) "Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta", relativamente alle aziende con fatturato superiore ai 250 milioni di Euro, **da estendersi anche a tutto il 2021. Motivazione:** la precedentemente addotta.

Per quanto concerne l'IVA, in parziale riforma di quanto previsto all'art. 7 del Decreto Legge 149/2020 n. 149 "Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3

novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le Regioni e i comuni; b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto” **estendere tale previsione ad i soggetti esercenti ogni tipo di attività economica o commerciale compresa in tali aree che abbiano subito un danno quantificabile in misura superiore al 10% dei loro ricavi. Motivazione:** la crisi riguarda trasversalmente più ambiti economici e la settorializzazione degli interventi risulta ingiustificata dalla reale situazione delle imprese nel Paese.

Il comma 2 che prevede “Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato” deve essere sostituito con il farsi luogo alla restituzione di quanto versato a scelta del soggetto passivo tra rimborso diretto o credito d'imposta al 100%. Motivazione: vedasi quanto esposto in tema di sospensione IMU.

Il comma 3 “I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021” deve essere sostituito con la non richiesta e l'abolizione di tali versamenti. Motivazione: anche in questo caso se si vuole fondare una ripresa delle aziende non la si può certo strutturare su un debito che se era inesigibile a novembre lo sarà parimenti a marzo.

Produrre un'ulteriore norma che riprenda quanto previsto dall'art. 30 del DL Rilancio in materia di sgravi energetici e riduzione delle bollette energetiche laddove veniva previsto “Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

Riteniamo consono un ulteriore intervento normativo in tale ambito di applicazione che coinvolga tutti i soggetti competenti in materia il quale si estenda a tutto il 2021, con un periodo massimo di sgravio dai costi fissi di 6 mesi di attività per ogni impresa che lo voglia attivare.

Proponiamo il rinnovo di un intervento simile a quanto previsto nel DL Liquidità affinché per le imprese e i professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel corso del 2020 rispetto agli stessi mesi periodo d'imposta 2019 siano **abbattuti** i versamenti per l'anno 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali; all'IVA; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. L'abbattimento può essere valutato nella **misura del 50%** di quanto dovuto dal soggetto passivo d'imposta. Per le imprese e i professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi dal 25% al 49% nel corso del 2020 rispetto agli stessi mesi periodo d'imposta 2019 siano **abbattuti** i versamenti per l'anno 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali; all'IVA; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. L'abbattimento può essere valutato nella **misura del 25%** di quanto dovuto dal soggetto passivo d'imposta. Motivazione: Le aziende che hanno subito perdite talora anche gravose, a cui si uniscono il mantenimento dei costi fissi, hanno l'assoluta necessità di un regime impositivo differenziato che consenta loro di poter assolvere all'impegno senza pregiudicare la prosecuzione dell'attività.

Prolungamento di quanto previsto all'art. 119 del DL Rilancio in materia di Superbonus, prevedendo un'estensione temporale oltre il termine del 31/12/2021 fino al 31/12/2023.

Per quanto concerne i contributi a Fondo perduto, in deroga a quanto previsto all'art. 1 del Decreto Ristori prevedere che "al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dalle normative emergenziali nel corso del 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA, a prescindere dal Codice Ateco riferibile all'attività svolta, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2019. I beneficiari riceveranno i contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), fermo restando le variazioni percentuali dal 100% al 400% così come previste nel D.l. 137/2020". La contribuzione a fondo perduto non è cumulabile con altre agevolazioni quali quelle suindicate e resta dunque a scelta del soggetto passivo d'imposta che rientri nei parametri riferibili alle norme poter decidere quale misura vedersi applicata o quale beneficio vedersi riconosciuto.

Motivazione: L'importanza del contributo a fondo perduto è assolutamente determinante per dare alle imprese uno slancio produttivo e va accompagnato ad una migliore fruibilità di elementi quali utilizzo di Fondi Europei, incentivi – sui quali il Governo ha già sviluppato un ottimo lavoro di sistema- sburocratizzazione, maggiore informatizzazione e collegamento con il mondo della scuola.

OSSERVAZIONI EMENDATIVE:

Art. 4 che attualmente recita "l'esonero contributivo nella misura del 100% per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il

trentaseiesimo anno di età” **dovrebbe essere sostituito con** “l’esonero contributivo nella misura del 100% per un periodo massimo di quarantotto mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel **triennio 2021-2023**, con riferimento **ai soggetti a prescindere dalla loro età**”. **Motivazione:** sia le necessità delle aziende sia quelle a carattere sociale impongono di non porre limiti di età, appunto per premialità alla competenza frutto dell’esperienza e per non mettere un ulteriore freno all’inserimento od al reinserimento lavorativo di chi è già over 35 ed in un periodo di crisi come questa rischia di essere pesantemente colpito.

In deroga alla disposizione di cui all’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Si richiede l’eliminazione dell’esclusione della misura il divieto di licenziamento ante e post la data di assunzione. Tale misura non consentirebbe percorsi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali.

ART.5 che attualmente recita “[...] per le assunzioni di lavoratrici donne nel biennio 2021-2022, riconosce, in via sperimentale, l’esonero contributivo nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui” **dovrebbe essere sostituito con** “per le assunzioni di lavoratrici donne nel **triennio 2021-2023**, riconosce, in via sperimentale, l’esonero contributivo nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui”
Motivazione: il sistema necessita un sgravio maggiormente prolungato nel tempo.

ART. 7 che attualmente recita “[...] per gli anni 2021 e 2022 l’esonero del versamento dei contributi previdenziali a loro carico nella misura del 60% [...]” **dovrebbe essere sostituito con** “per il **triennio 2021 - 2023** l’esonero del versamento dei contributi previdenziali a loro carico nella **misura del 100 [...]**”. **Motivazione:** lo sport dilettantistico è fermo ormai da un anno e serve dare

massimo respiro ad un settore fondamentale della vita civile italiana che comprende oltre 5 milioni di praticanti e più di 70.000 nuclei associativi (di cui 63.000 sono società), tradotto il più grande bacino di utenza Italiana, con enormi ripercussioni positive di carattere sociale, economico (diretto ed indiretto), culturale, oltreché in ambito di salute e sanità. Auspichiamo che la prevista decontribuzione non vada comunque ad incidere su quanto già determinato in relazione alla figura del collaboratore sportivo, di cui ci auguriamo il mantenimento nei termini ad oggi fissati dalla Legge.

ART. 10 al comma 2 aggiungere alla lettera **b) la voce sicurezza sul lavoro. Motivazione:** ad oggi risulta essere un ambito fondamentale da incentivare e sgravare sempre ed in ogni circostanza sia per il lato attivo sia passivo.

ART. 11 che attualmente recita “[...] misura massima dell’intervento del Fondo di Rotazione di cui alla Legge 183/1987, pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica, mentre il restante 30 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni [...]” **dovrebbe essere sostituito con** “misura massima dell’intervento del Fondo di Rotazione di cui alla Legge 183/1987, **pari al 75** per cento della quota nazionale pubblica, mentre il restante 30 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni”. Inoltre, leggendo la Relazione Illustrativa l’intervento è stimato “in 2 miliardi per il 2021, 2,5 miliardi di euro per il 2022, 4,624 miliardi di euro per il 2023, 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 3,3 miliardi per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 3,276 miliardi per l’anno 2030” **dovrebbe essere sostituito con** “in **2,5 miliardi per il 2021,,3 miliardi di euro per il 2022, 4,624 miliardi di euro per il 2023, 5,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 3,3 miliardi per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 3,276 miliardi per l’anno 2030**”. **Motivazione:** in un momento storico come quello attuale tali tipo di interventi risultano indispensabili per dare maggiore capacità di avere rilievi positivi sull’economia di settore e riteniamo fondamentale un maggior peso dell’opera dello Stato visto che anche in periodo pandemico si è potuto constatare la falla di un sistema di decontrazione dove alle deleghe funzionali non corrispondono pari competenze e capacità che finiscono per riverberarsi in maniera negativa sul Paese.

ART. 12 che attualmente recita “[...] inoltre, si dispone la proroga per l’anno 2021” **dovrebbe essere sostituito con** “[...] si dispone la proroga fino al 2023”. **Motivazione:** già espressa in premessa.

ART. 13 che attualmente recita “Per l’anno 2021” **dovrebbe essere sostituito con** “Per gli anni 2021, 2022 e 2023”. **Motivazione:** già espressa in premessa.

ART. 14 che attualmente recita “[...] 110 milioni di Euro” **dovrebbe essere sostituito con** “500 milioni di Euro”. **Motivazione:** rispetto all’importanza degli interventi già la cifra di 500 milioni ci pare non consona, 110 non è assolutamente in grado di far fronte a quanto necessario.

ART. 15 che attualmente recita “[...] di accesso venga abbassata a 7,5 milioni di euro (3 milioni di euro per il programma del soggetto proponente)” **dovrebbe essere sostituito con** “di accesso venga abbassata a 1,5 milioni di euro (0,5 milioni di euro per il programma del soggetto proponente)”. **Motivazione:** visto l’attuale stato economico e di visione prospettica degli interventi necessari si necessita assolutamente una netta rivisitazione delle soglie che non infici il rapporto qualitativo ma necessariamente incida sul quantum della soglia di accesso alla misura.

ART. 18 che attualmente recita “È istituito un Fondo PMI creative con una dotazione di 20 milioni di Euro” **dovrebbe essere sostituito con** “È istituito un Fondo PMI creative con una dotazione di 100 milioni di Euro”. **Motivazione:** risulta importante dare spinta ad un settore in grado di creare una marginalità produttiva importante ed un altrettanto valore culturale di spinta per l’intero Paese.

ART. 19 che attualmente recita “Fondo d’investimento [...] con una dotazione di 100 milioni di Euro per l’anno 2021, 30 milioni per gli anni 2022 e 2023, 40 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026” **dovrebbe essere sostituito con** “Fondo d’investimento [...] con una dotazione di 100 milioni di Euro per l’anno 2021, **100 milioni** per gli anni 2022 e 2023, **50 milioni** per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”. **Motivazione:** la norma fa riferimento diretto al decreto che ha individuato le modalità di attuazione dell’intervento agevolativo, appunto definite dal d.m. del 2 marzo 2018, che ha delineato le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei

progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le Regioni e le Province autonome sottoscrittrici del Protocollo d'intesa per l'attuazione del programma per la Space Economy. La dotazione finanziaria, che è suddivisa tra MISE e Regioni, va promossa nel tempo poiché soprattutto in un settore come quello in esame la progettazione è fondamentale a dare concretezza alle imprese.

ART. 27 – Prevedere l'estensione delle misure ivi indicate a tutto il territorio nazionale sul presupposto che lo stato di crisi economica e sociale che è alla base dell'individuazione di aree di crisi ad oggi ha colpito l'intero panorama economic italiano. Per questa ragione gli incentivi, i benefici e gli sgravi collegati alla norma potrebbero essere vero motore di produzione e di mantenimento dei posti di lavoro se, appunto, applicati su tutto il territorio italiano.

ART. 35 che attualmente recita, punto 1) lettera a) "30 giugno 2021" **dovrebbe essere sostituito con "31 dicembre 2021"**. **Motivazione:** Per le ragioni esposte relativamente all'art. 27, si devono creare concrete misure di sostegno all'economia almeno per tutto il 2021, in considerazione del fatto che difficilmente si potranno avere concreti orizzonti finanziari prima di primavera / estate.

Al fine di rendere efficace un sistema che non lo è pienamente stato serve una più incisiva azione dello Stato con ABI ed in generale con il sistema della finanza che spinga gli istituti di Credito ad erogare i finanziamenti richiesti.

ART. 40 che attualmente recita "Le Misure si applicano ... fino al 30 giugno 2021" **dovrebbe essere sostituito con "Le misure si applicano [...] fino al 31 dicembre 2021"**. **Motivazione:** le medesime sopra individuate rispetto all'approntamento di supporti e strumenti finanziari almeno per tutto l'arco del 2021.

ART. 41 che attualmente recita, al punto 1 "30 giugno 2021" **dovrebbe essere sostituito con "31 dicembre 2021"**. Al punto 2 che attualmente recita "[...] soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021" **dovrebbe essere sostituito con "soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021"**. Al punto 3 che attualmente recita "[...] possono essere ammesse entro il 31 gennaio 2021 " **dovrebbe essere sostituito con "[...] possono essere ammesse entro il 30 giugno 2021"**. Al Punto 7 che attualmente recita " ... incrementata di 300 milioni di Euro " **dovrebbe essere**

sostituito con “incrementata di 600 milioni di Euro”. Motivazione: oltre alle già esposte ragioni di tempi è d’uopo aumentare il Fondo di Garanzia delle PMI per renderlo proporzionato alle ragioni cui lo stesso può attendere.

ART. 54 con riferimento alla proroga della cassa integrazione per 12 settimane, proponiamo i seguenti suggerimenti.

Proroga cassa integrazione per 12 settimane:

CIGO dal 01 gennaio al 31 marzo 2021 - (si scomputano dal conto i periodi precedentemente autorizzati dopo 01/01/2021) eliminazione dal conto i periodi precedentemente autorizzati.

CIGD dal 01 gennaio al 30 giugno - (si scomputano dal conto i periodi precedentemente autorizzati dopo 01/01/2021) eliminazione dal conto i periodi precedentemente autorizzati.

FIS dal 01 gennaio al 30 giugno - (si scomputano dal conto i periodi precedentemente autorizzati dopo 01/01/2021) eliminazione dal conto i periodi precedentemente autorizzati.

Operai agricoli 90 gg dal 01 gennaio al 30 giugno.

Con riferimento al **punto 8** del medesimo articolo chiediamo la Proroga dell’esonero contributivo massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 marzo 2021 in relazione alle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020. Inoltre la proroga dell’esonero contributivo massimo di 18 settimane fruibili fino al 30 giugno 2021 in relazione alle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

ART. 56 Al fine di garantire il finanziamento delle nuove attività svolte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, è istituito un Fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione, per l’anno 2021, pari a 15 milioni di euro. Le predette risorse vengono trasferite all’INPS che provvede ad erogarle agli Istituti di patronato, secondo criteri di proporzionalità rispetto alle attività da ciascun Istituto svolte. **Motivazioni:** Con la presente proposta di legge si intende creare un apposito capitolo di bilancio destinato al finanziamento delle nuove attività che i Patronati stanno svolgendo durante il periodo di emergenza sanitaria, in base a quanto disposto dai decreti legge cc.dd. “Cura Italia” e “Rilancio”, ulteriori rispetto a quelle ordinarie previste dalla legge n.152/2001

e dal DM n.193/2008, ma comunque coerenti con il ruolo istituzionale svolto dai Patronati Bisognerebbe includere gli studi professionali e le Associazioni datoriali che stanno svolgendo le stesse attività nuove con un carico di lavoro sempre maggiore e non programmabile con l'onere della responsabilità nei confronti degli assistiti e degli Enti.

ART. 57 che attualmente recita “è istituito un Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive ed ammortizzatori sociali rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU [...] con una dotazione di 500 milioni per l’anno 2021” **dovrebbe essere sostituito con** “istituito un Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive ed ammortizzatori sociali rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU [...] con una dotazione di 500 milioni per l’anno 2021, **2022 e 2023**”. **Motivazione:** in un periodo in cui l’ambito potrebbe essere di centrale importanza per calmierare gli effetti della crisi sociale ci sembra ovvio prevedere una programmazione pluriennale dello stesso.

ABROGAZIONE ART. 67 – Motivazione: serve un’inversione di rotta decisa in tema di politiche assistenziali e politiche del lavoro. Il reddito di cittadinanza, la cui finalità di aiutare chi versa in stato di necessità è da considerarsi assolutamente condivisibile, ha però mostrato tutta la sua inefficienza al reinserimento lavorativo ed al contributo professionalizzante. Dunque, si devono creare sistemi distinti che aiutino chi è in difficoltà ma che siano slegate dalle politiche attive per il lavoro, laddove occorrono ben altri strumenti che sappiano primariamente incentivare l’azienda ad assumere, aiutino tutti ad avere professionalità, sappiano trovare il rapporto tra domanda ed offerta di lavoro in maniera anche territorialmente opportuna.

ART. 89 che attualmente recita “Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca [...] è incrementato di 65 milioni di Euro” **dovrebbe essere sostituito con** “Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca [...] è incrementato di 350 milioni di Euro”. **Motivazione:** se si vuole dare un impulso a tutti gli Enti che fanno parte del Fondo – ad esempio il CNR – intervenire con un contributo aggiuntivo che sia almeno il 20% di quanto ordinariamente stanziato (1.750.000.000,00

di Euro) appare il minimo per non essere la misura uno spot politico ma un concreto strumento di sviluppo ad un settore nevralgico dell'intera vita civile Italiana.

ART. 91 aggiungere “[...] **Prevedendo gli sgravi contributivi individuati all’art. 7 nella misura del 100% per il triennio 2021/2023**”. **Motivazione:** la promozione dell’attività sportiva può passare si attraverso l’attività del Fondo ma non ha struttura senza chi la sviluppa sul territorio, appunto le associazioni e le società a cui deve essere concessa la possibilità di fruire della misura indicata all’art. 7

ART. 95 comma 2 che attualmente recita “25 milioni per l’anno 2021 e 20 milioni per l’anno 2022” **dovrebbe essere sostituito con “200 milioni per l’anno 2021 e 200 milioni per l’anno 2022”** **Motivazione:** la misura che riguarda lo stanziamento destinato ad assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, deve assolutamente essere implementata per dare alle strutture risorse di investimento ben maggiori in ambito di promozione, personale e singole attività, vista la centralità della cultura nel nostro Paese.

ART. 99 che attualmente recita “[...] locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta” **dovrebbe essere sostituito con “allargamento del beneficio a tutte le strutture ricettive del comparto alberghiero italiano”**. **Motivazione:** La norma che prevede il regime fiscale delle locazioni brevi – che si riferisce a quelle di durata non superiore a 30 giorni, inclusi i contratti che prevedono servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, contenuto nell’art. 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, ai sensi del quale ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si applica l’aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, deve essere allargata nella sua applicabilità a tutte le strutture ricettive del comparto alberghiero, in considerazione del contesto economico del turismo del 2021. In generale per il settore turistico avevamo già avuto modo di apprezzare lo spirito ed il contenuto del DDL presentato a prima firma dall’On. Zucconi che ci pare in grado di poter migliorare la funzionalità dell’intero settore.

ART. 109 – Prevedere un punto 4 nel quale si espliciti che “I Fondi d’investimento Esteri a prevalente capitale di soggetti con nazionalità extra UE, visto l’attuale stato di gravità economica dato dalla pandemia che ha creato forti sbilanciamenti e squilibri economici, non possono acquistare direttamente od indirettamente azioni o partecipazioni in società, gruppi od altre forme di organizzazione economica in settori strategici per l’Economia del Paese, quali porti, aeroporti, strade, trasporti ferroviari o marittimi ed altri equipollenti, ponendosi il limite del 5% rispetto al capitale totale della società di cui il Fondo intende acquistare azioni o partecipazioni”.

Motivazioni: serve coraggio, coraggio di fare scelte che preservino la titolarità di asset fondamentali per l’economia del Paese in mano a soggetti Italiani o a chi comunque adesso ne detiene la guida. La norma. Che è un vero e proprio stravolgimento del libero mercato, vuole però salvaguardare settori importanti dalla scalata economica di chi è stato meno danneggiato finanziariamente dalle vicende Covid-19.

Art. 118 che attualmente recita al punto a) “nella misura di 20 milioni di Euro [...]” **dovrebbe essere sostituito con “nella misura di 500 milioni di Euro, a valere anche come quota ristoro dei canoni di finanziamento o della rate di leasing degli acquisti di mezzi che le aziende operatrici effettueranno anche negli anni 2021, 2022, e 2023 [...]”.** **Motivazione:** Oltre il ristoro previsto serve un forte investimento che sappia incentivare l’acquisto ed il rilancio in un settore strategico sia per la mobilità urbana che extraurbana.

Art. 119 che attualmente recita al punto b) “nel limite di 5 milioni di Euro per l’anno 2020 [...] e di 5 milioni di Euro per l’anno 2021” **dovrebbe essere sostituito con “nella misura di 5 milioni per l’anno 2020 [...] e nella misura di 500 milioni di Euro per l’anno 2021, a valere anche [...] come quota ristoro dei canoni di finanziamento o della rate di leasing degli acquisti di mezzi navali che le aziende operatrici effettueranno negli anni 2021, 2022, e 2023 [...]”.** **Motivazione:** servono investimenti che oltre a sanare le perdite siano produttivi di un rinnovamento del settore.

ART.121 che attualmente recita al punto 1 “[...] l’attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l’anno 2021, nonché di 19,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per l’anno 2023 [...]” **dovrebbe essere sostituito con “l’attribuzione di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2021, nonché di 50 milioni di euro per l’anno 2022 e di 50 milioni di euro per l’anno 2023 [...]”.**

Motivazione: l'incentivo Marebonus è previsto dall'articolo 1, comma 647 della Legge di Stabilità per il triennio 2016-2018 allo scopo di sviluppare la modalità combinata strada-mare attraverso la creazione di nuovi servizi marittimi e il miglioramento di quelli già esistenti. Il Marebonus, che è rivolto alle imprese armatrici che presentino progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e ro-Pax a mezzo di navi iscritte nei registri e battenti bandiera di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per il trasporto multimodale delle merci o il miglioramento dei medesimi servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che colleghino porti situati in Italia o negli Stati membri dell'unione europea o dello Spazio economico europeo, al fine di sostenere il miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria, ci pare assolutamente un investimento coerente con obiettivi di sviluppo sostenibile dell'economia Italiana.

ART. 125 che attualmente recita “nel limite di 20 milioni per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni dal 2024 al 2026 [...]” **dovrebbe essere sostituito con “nel limite di 200 milioni per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 300 milioni dal 2024 al 2026 [...]”.** **Motivazione:** appare più che necessario un investimento diverso per la materia, per non restare indietro ad altri Paesi UE od extra UE che stanno pesantemente investendo nel settore, soprattutto partendo da un'analisi nazionale sulla creazione di una rete in grado di fungere da supporto efficiente alla mobilità sostenibile, così come previsto dall'art. 131 della presente Legge.

ART. 132 che attualmente recita “[...] 2 milioni di Euro per l'anno 2021 e 5 milioni di Euro per l'anno 2022 e 2023” **dovrebbe essere sostituito con “20 milioni di Euro per l'anno 2021 e 50 milioni di Euro per l'anno 2022 e 2023”.** **Motivazione:** Visto il “cambio generazionale” di una parte delle navi della Marina Militare risulta indispensabile un investimento più cospicuo che sappia far fronte alla dismissione di alcune intere classi, per lo più sfruttabile in termini di mercato anche verso la nautica non militare.

Art. 135 che attualmente recita “[...] 500 mila Euro [...]” **dovrebbe essere sostituito con “5 milioni di Euro [...] in collaborazione tra [...] ARERA e ANCI”.** **Motivazione:** reputiamo che l'interlocutore più idoneo siano le amministrazioni Comunali con le quali si potrebbe struttura un'efficace campagna su un tema che nel tempo diventerà di delicatissimo interesse.

ART. 184 che attualmente recita al punto 4) “[...] a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 [...] il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% [...] la misura del credito d’imposta è elevata al 15% [...]” **dovrebbe essere sostituito con** “decorrere dal 16 novembre 2020 e **fino al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il **30 giugno 2023**, a condizione che entro la data del **31 dicembre 2022** [...] il credito d’imposta è riconosciuto nella misura **del 50%** [...] la misura del credito d’imposta è elevata **al 50%**. **Motivazione:** È opportuno incentivare al massimo l’acquisto dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia per creare una funzione diretta tra progresso e miglioramento economico che si riverbererà in maniera automatica su tutta l’economia, creando un’analogia con quanto previsto al punto 6.

– che attualmente recita al punto 5) “decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 [...] il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% [...]” **dovrebbe essere sostituito con** “decorrere dal 16 novembre 2020 e **fino al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il **30 giugno 2023**, a condizione che entro la data del **31 dicembre 2022** [...] il credito d’imposta è riconosciuto nella misura **del 25%**”. **Motivazione:** analoga a quanto espresso in precedenza.

– che attualmente recita al punto 8) “[...] a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 [...] il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% [...]” **dovrebbe essere sostituito con** “decorrere dal 16 novembre 2020 e **fino al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il **30 giugno 2023**, a condizione che entro la data del **31 dicembre 2022** [...] il credito d’imposta è riconosciuto nella misura **del 50%**”. **Motivazione:** analoga a quanto espresso in precedenza.

ART. 188 che attualmente recita alla lettera i: “1 luglio 2021” **dovrebbe essere sostituito con** “**1 gennaio 2022**”. **Motivazione:** il settore della plastica è già stato colpito dall’entrata in vigore della norma, i cui effetti sono stati poi parzialmente attenuati in fase di stesura finale rispetto agli iniziali intendimenti, soprattutto ricordando che le imprese di questo comparto rispetto alle loro concorrenti Europee in Italia si vedono già accollate il costo del COREPLA. Appare dunque opportuno posticipare ulteriormente gli interventi previsti in norma.

In ambito fiscale ci pare opportuno ripresentare quanto già esposto in sede di convocazione agli Stati Generali dell'Economia, attraverso un piano completo di quello che riterremmo dover essere una riforma del settore. Infatti le norme incluse nella presente Legge, dall'art. 194, ci paiono nel dettaglio consone ai loro scopi ma nel complesso inadeguate a mutare un'area strategica di tutta la vita civile, imprenditoriale e sociale del Paese.

Prima della nostra proposta a carattere generale andiamo a suggerire alcuni cambiamenti delle norme in esame che vanno parzialmente riviste, essendo le sanzioni sono spropositate rispetto alla violazione stabilita e la strumentazione tecnologica non sempre ha il supporto delle linee internet funzionanti e va considerato che il ravvedimento operoso va sempre consentito. Diversamente verrebbe a contrastare sia con lo statuto del contribuente che con l'introduzione delle norme sull'adempimento spontaneo.

Sempre nell'ambito dello scontrino elettronico, passa dal 1 gennaio al 1 luglio la semplificazione prevista in caso di utilizzo di sistemi evoluti di incasso. La proroga è legata ai:

“tempi tecnici necessari all'evoluzione degli strumenti che consentono i pagamenti elettronici per essere utilizzati anche per il rispetto dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai fini fiscali, nonché dalla necessità di emanare il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che ne stabilisce le regole tecniche solo dopo l'attuazione della procedura d'informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535.”

CEDOLARE SECCA

In denegata ipotesi non venissero accolte le nostre proposte relative all'articolo 27, suggeriamo comunque una riflessione sul tema della cedolare secca. Infatti, con effetto dal periodo d'imposta 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi sarà riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, il regime imprenditoriale scatterà per presunzione di legge. Dal quinto immobile locato in regime “breve”, quindi, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presumerà svolta in forma imprenditoriale, con conseguente passaggio alla tassazione ordinaria IRPEF e con obbligo di

dotarsi anche di partita IVA. Lo prevede la legge di Bilancio 2021, che ripropone una modifica già approvata e successivamente stralciata in sede di conversione del decreto Agosto.

OSSERVAZIONI

Non ha senso questa norma. Esistono privati che per loro natura reddituale vivono in base agli affitti che percepiscono avendo diversi immobili. inoltre la cedolare secca andrebbe estesa anche agli immobili commerciali come era stato previsto e poi non riconfermato.

Semplificazioni fiscali

I titolari di partita IVA con volume d'affari non superiore a 400.000 euro in caso di esercizio di attività la prestazione di servizi, e 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività, potranno annotare trimestralmente e non ogni mese le fatture nei registri IVA, con le stesse tempistiche previste per la liquidazione dell'IVA.

Viene eliminato l'esterometro dal 1° gennaio 2022. L'invio dei dati relativi alle operazioni con l'estero avverrà tramite il Sistema di Interscambio, secondo le seguenti tempistiche:

- la trasmissione dei dati riferiti alle operazioni poste in essere verso i soggetti non residenti deve avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture, generalmente entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione;
- per le operazioni ricevute da cedente o prestatore estero, l'invio al SdI è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

con il principio introdotto viene consentito all'Agenzia delle Entrate di elaborare in maniera più accurata le bozze dei documenti IVA precompilati, LIPE, registri e dichiarazione IVA.

Sempre in materia di precompilate IVA, viene inoltre disposto che l'Agenzia delle Entrate potrà utilizzare anche i dati presenti in Anagrafe Tributaria (Lipe e dichiarazioni IVA degli anni precedenti).

La bozza della Legge di Bilancio 2021 proroga inoltre il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Il sistema TS metterà a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione dell'operazione e del codice fiscale del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.

OSSERVAZIONI:

Con l' introduzione della fatturazione elettronica e dello scontrino elettronico devono essere eliminati tutti gli adempimenti inutili oggi richiesti avendo il Fisco la disponibilità di tutti i dati necessari al controllo e alla verifica. Il contribuente non deve essere vessato oltre misura con richieste da parte del fisco di informazioni e dati che già possiede. Peraltro tutti dati acquisiti dallo stesso contribuente che ne sostiene i relativi costi.

A livello strutturale suggeriamo primariamente una semplificazione del sistema tributario per rendere più facile e trasparente il rapporto tra Agenzia delle Entrate, cittadini ed imprese. È essenziale ridurre il carico degli oneri amministrativi perché in molte occasioni vengono richieste compilazioni ed invio di modelli fiscali per dati di cui l'Agenzia è già in possesso e questo grazie al patrimonio informativo presente nelle proprie banche dati. Il lavoro che lo Stato si deve accollare di raccordo informatico tra i dati presenti nei vari data base in possesso alle Amministrazioni ed agli Enti è immensamente più vantaggioso da un punto di vista economico e procedurale rispetto alle lunghezze che l'inerzia a tale doverosa condotta oggi provoca in Italia.

1. Accorpamento degli scaglioni di reddito da 5 a 3 e riformulazione delle aliquote per la tassazione dei redditi delle persone fisiche e precisamente:

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUTA	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI
Fino ad € 30.000,00	22%	22% del reddito
Da € 30.001,00 fino ad € 65.000,00	28%	€ 6.600,00 + 28% sulla parte eccedente € 30.000,00

Oltre € 65.000,00	36%	€ 16.400,00 + 36% sulla parte eccedente € 65.000,00
-------------------	-----	---

Tale scelta renderebbe conveniente per tutti i contribuenti dichiarare completamente il proprio reddito piuttosto che abbattere lo stesso attraverso una sotto fatturazione o l'occultamento di parte di propri ricavi.

2. Perseguimento da parte dell'Agencia della Riscossione di un più coraggioso intervento concedendo un importante stralcio nei confronti dei contribuenti che si trovano nella situazione di essere debitori verso lo Stato.

Sono state individuate tre fasce relative ai crediti vantati e precisamente:

- a) Crediti fino ad € 50.000, l'Agencia dovrebbe concedere un abbattimento dell' 80% sul credito vantato e richiedere al contribuente il restante 20% pari nel massimo ad € 10.000,00 dilazionando il pagamento della cifra fino ad un massimo di 36 mesi con limite minimo di rata pari ad € 100,00.
- b) Crediti da € 50.001,00 fino ad un massimo di € 500.000,00 attuare uno sconto del 70% sul credito vantato e richiedere al contribuente il restante 30% pari nel massimo ad € 150.000,00 dilazionando il pagamento fino ad un massimo di 10 anni pari a 120 mesi.
- c) Oltre 500.000,00 attuare uno sconto del 60% sul credito vantato e richiedere al contribuente il restante 40% dilazionando il pagamento fino ad un massimo di 10 anni pari a 120 mesi.

Naturalmente per le imprese che devono essere in regola con il DURF e DURC, tale documento sarà da ritenersi valido dal momento della scadenza fino a quando l'Agencia della Riscossione non attesti e formalizzi il piano di rateazione nei confronti dell'impresa debitrice sospendendo il relativo controllo di regolarità.

Comunque il piano di dilazione dovrebbe rimanere valido anche qualora l'imprenditore per sopravvenuta difficoltà non paghi fino ad un massimo di 6 rate anche non consecutive.

3. Per quanto riguarda l'operatività dell'intermediario fiscale agevolare tale funzione autorizzando il contribuente a conferire all'intermediario una sola delega per tutti gli adempimenti fiscali con validità fino a revoca.

In termini generali il nostro sistema fiscale è estremamente complesso e farraginoso e ciò rende complicato e difficoltoso sia il compito agli addetti ai lavori e sia all'utente, sia esso imprenditore o persona fisica. Un sistema ormai diventato iniquo, tortuoso complesso e senza più progressività come invece imporrebbe la Costituzione nella fattispecie all'art. 53, "capacità contributiva".

Si rende necessario quindi in primis una totale riforma dell'intero sistema fiscale di imposizione (diretta ed indiretta), della riscossione e dell'accertamento ad oggi sistema costellato di norme, decreti ministeriali, circolari, decreti attuativi, risoluzioni, interpelli, provvedimenti legislativi, prassi, interpretazioni autentiche, sistema dunque che necessita oltre che di un'intera riscrittura anche e soprattutto di semplificazione e sburocratizzazione.

Il sistema deve per sua natura funzionale assicurare una vera e propria collaborazione e dialogo tra l'Amministrazione ed il contribuente nel rispetto della Costituzione e dello Statuto del Contribuente, principi troppo spesso violati. Per quanto attiene al sistema fiscale si necessita innanzitutto di dare stabilità e continuità alle norme. Non è possibile effettuare cambiamenti continui nel corso di brevissimi periodi e non avere mai la certezza di aver correttamente applicato la norma. Devono esserci regole CHIARE che tutti possano applicare e capire.

Il sistema deve essere semplice, e le norme immediatamente applicabili, capibili, uniformi senza necessità di interpretazioni o norme attuative o circolari applicative che devono essere emanate a distanza di tempo per dare attuazione alla norma primaria.

I crediti di imposta devono essere immediatamente esigibili e solo se il contribuente lo desidera utilizzarli in compensazione senza limiti di somme e utilizzabili anche per effettuare pagamenti di definizioni agevolate o per accertamenti, o cartelle esattoriali.

Accanto a questa impostazione è necessario, anche ai fini di un aumento indiretto dei consumi, allargare al massimo le possibilità per ogni impresa e per ogni soggetto esercente attività professionale di detrazione delle spese sostenute in un'ottica di allargamento delle possibilità di ottenimento di tale fattispecie. Vi è infatti alla base un errore concettuale che tende ad accomunare la detrazione ad un beneficio mentre la stessa è legata ad spesa necessaria ed ad un investimento, secondo logiche professionali od imprenditoriali che lo Stato deve appunto favorire.

Più si promuove questa tipologia più si aumentano i consumi e si rendono possibili investimenti in ogni settore concedendo la giusta possibilità a chi spende per migliorare tecnologia, immagine, struttura e competenze di poter portare tali spese in detrazione in una logica doppia di migliorare la qualità delle imprese e dei professionisti e di favorire i consumi connessi.

Occorre mettere in condizioni i cittadini di pagare le imposte e tasse in base alla propria effettiva capacità contributiva senza effettuare calcoli farraginosi o compilazione di moduli dichiarativi complessi ed impossibili con una moltitudine di codici tributi e dati, peraltro alcuni di essi già in possesso della pubblica amministrazione (da qui il richiamo al primo capoverso di questo paragrafo), che rendono complesso anche il pagamento e non solo la redazione dei modelli.

Occorre riformare l'intero sistema di riscossione a partire dalle norme vessatorie ed inique che colpiscono i cittadini sino a cambiare completamente i metodi di riscossione forzata.

Occorre riformare tutto il sistema di accertamento che deve essere basato su principi ispirati alla lealtà, collaborazione e buona fede dell'Amministrazione e basato sulle effettive e reali risultanze delle attività e devono essere aboliti tutti i criteri di controllo basati su indici sintetici, ISA, studi di settore o altri metodi statistico matematici che nulla hanno a che vedere con le realtà personali, imprenditoriali e territoriali delle imprese. I controlli devono essere effettuati su dati reali e non su algoritmi standardizzati per settori merceologici generali senza tener conto della specificità di ognuno (settore, territorio, situazione imprenditoriale, familiare).

Deve essere abolito il sistema delle presunzioni semplici o relative che impongono al contribuente verificato la cosiddetta probatio-diabolica (difficile da dimostrare) restando a suo carico l'onere della prova. Deve invece essere invertito l'onere della prova che deve restare ad esclusivo carico dell'Ufficio accertatore senza ricorrere ad artifici del tipo presuntivo.

Serve a nostro giudizio anche un cambio di impostazione culturale nell'azione degli Uffici della P.A. che non devono percepire la loro funzione come antitetica e contraria all'attività imprenditoriale ma bensì come repressiva di quelle condotte che palesemente sono da ritenersi anti sociali ed anti economiche. Deve cioè, a nostro avviso, essere imperniato un sistema in cui Organi della P.A. imprese e professionisti collaborano in funzione di trovare condotte sinergiche allo sviluppo economico nel rispetto delle Leggi e delle regole. Un complesso organizzativo in cui la sanzione è l'ultima ratio a cui è stata anticipata una attività informativa, di supporto e collaborativa in cui

appunto sia Organi di Controllo che controllati sono partecipi del medesimo fine di sviluppo sociale ed economico.

La riforma Fiscale non può essere prevista senza una semplificazione e sburocratizzazione seria e concreta. Questi alcuni interventi a nostro avviso necessari:

- Alzare le soglie di punibilità, previste dalla norma attuale, avente rilevanza penale in relazione agli omessi versamenti delle varie imposte;
- Ridurre il numero di imposte esistenti confluendole in poche ed uniche (ora abbiamo Irpef, addizionale regionale all'Irpef, addizionale comunale all'Irpef, ritenute alla fonte, ritenute su redditi di lavoro autonomo, ritenute su redditi da provvigioni, ires, Iri, ed un'altra varietà di imposte);
- Abolizione dell'IRAP;
- Riduzione della notevole mole di codici tributo per l'esecuzione dei pagamenti;
- Per le imprese una riduzione di 4 punti percentuale dell'aliquota IRES portandola al 20%;
- Eliminazione degli acconti di imposta che generano spesso confusione ed errori. Tra l'altro ad oggi gli acconti non sono acconti, ma tassazione doppia in quanto l'acconto è pari al 100% del saldo dell'anno precedente;
- Semplificazione dei dichiarativi. Oggi una dichiarazione è formata da oltre 50 pagine farraginose e richiedenti una serie innumerevole di dati ed informazioni peraltro già in possesso del fisco compreso il modello di congruità ex-studi di settore oggi ISA di tipo matematico-statistico che confligge irrimediabilmente con le norme costituzionali dell'art. 53 sulla capacità contributiva;
- Eliminazione di tutti gli adempimenti fiscali telematici infra - periodo LIPE, esterometro, comunicazioni polivalenti, ecc. i dati sono già trasmessi al fisco con le fatture elettroniche e con gli scontrini elettronici per le categorie al dettaglio;
- Abolizione del mod. 770 inutile adempimento in quanto già vengono trasmesse tutte le CU al Fisco e tutte le altre certificazioni. Inutile ripetizione e aggravio dei costi per le imprese;
- Semplificazione di tutte le modalità di detrazione degli oneri detraibili per i redditi delle persone fisiche;
- Riduzione del cuneo fiscale;
- Divieto di utilizzo di criteri sintetici di controllo sia per persone fisiche che per imprese;

In generale nel corso degli anni a venire la digitalizzazione della pubblica amministrazione sarà sempre più presente. Oggi il Fisco detiene una notevole mole di dati appartenenti al contribuente e riceve una innumerevole quantità di dati dalle fatture elettroniche e dagli scontrini telematici, e tanti altri dati da banche, assicurazioni, ed altri Enti. Se gestita in maniera corretta, la digitalizzazione può in futuro sgravare il contribuente da tutta una serie di adempimenti costosi e inutili procedendo anche alla liquidazione di alcune imposte direttamente.

Riforma dell'accertamento:

Se viene gradualmente abolita la circolazione del contante e favorita la modalità elettronica dei pagamenti viene meno la necessità di effettuare accertamenti fiscali con metodi presuntivi. In quest'ottica fissare un termine di decadenza per l'esercizio del potere per tutte le imposte in ANNI DUE. Parimenti determinare un termine di prescrizione definitiva per imposte e tributi in tre anni.

Non può il cittadino essere esposto all'azione del Fisco per un tempo infinito (Sentenza 280/05 della Corte Costituzionale). La ragione che induce a ridurre tali termini rispetto ai 10 anni di prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. o 5 anni di cui all'art. 2948 per il potere di controllo degli Uffici risiede nel fatto che l'Amministrazione finanziaria possiede tutti i dati sia fiscali che non fiscali dei contribuenti avendone il completo accesso e quindi non è legittimo pensare che l'ufficio possa godere di un tempo così lungo per eseguire controlli e verifiche. Basta guardare agli altri Paesi Europei o extra europei per rendersi conto che non ve ne è alcuno che abbia tempi lunghi come i nostri per le verifiche fiscali.

Un altro principio cardine da dover applicare ci pare essere quello dell'onere della prova a carico della Pubblica Amministrazione che esegue il controllo e non viceversa, unito alla trasparenza e motivazione degli atti con indicazione analitica di ogni addebito che venga mosso al contribuente con onere della prova a carico del Fisco. Parallelamente il contraddittorio endoprocedimentale dovrebbe essere sempre obbligatorio per qualunque atto emesso dalla Pubblica amministrazione consentendo sempre al contribuente di ravvedersi anche in caso di controllo già in atto. Unito a questo un obbligo di allegazione di ogni documento richiamato negli atti di accertamento emessi e l'alzare le soglie previste dalla norma di rilevanza penale.

Riforma di tutto il sistema sanzionatorio

Occorre metter mano a tutto il sistema sanzionatorio che deve essere calibrato in funzione delle violazioni ed essere ispirato ai principi di ragionevolezza e proporzionalità intesa nel senso di equità e giustizia che impongono all' ente pubblico l'adozione di misure adeguate non eccedenti quanto necessario per conseguire lo scopo prefissato in un 'ottica di effettivo bilanciamento degli interessi.

Tale esigenza nasce dal fatto che spesso il Fisco applica sanzioni ed oneri aggiuntivi elevati e sproporzionati, non equi, in base all' imposta richiesta spesso oltre misura.

Riforma della riscossione

Occorre rivedere tutto il sistema di riscossione per norme vigenti e metodi di recupero. Le norme oggi concedono un enorme potere ad Agenzia Entrate Riscossione sia quale metodo normale sia in termine di recupero forzoso.

È opportuno osservare che il subentro dell' ex Equitalia Spa (soggetto commerciale) in Agenzia Entrate (Ente pubblico) fa escludere la corresponsione dell'aggio.

Con il "Decreto del Fare" il Governo aveva previsto, in occasione del riordino del servizio di riscossione (D.L. n. 193/2016, conv. con modif. nella L. n. 225/2016 ove si sostituiva ad un soggetto commerciale: spa, un soggetto pubblico: ente pubblico economico), l'abolizione dell'aggio a partire dal 30 settembre 2013.

Non pare, oltremodo più giustificata, in riferimento ai parametri dell'art. 97 Cost., la previsione di una remunerazione a favore dell'ente pubblico preposto alla riscossione che possa venir ripartita tra Erario e singolo contribuente, sul quale ultimo grava, in parte, o addirittura interamente, e, per di più, se adempiente, a compensazione delle esecuzioni infruttuose.

Il compenso spettante all'Agente della riscossione nazionale, in qualunque formulazione ratione temporis vigente, manca di un prestabilito importo minimo e massimo, in ragione della ritenuta natura retributiva, costituendo violazione del parametro costituzionale di ragionevolezza di cui all'art. 3. Va tutelata la persona e l'azienda che non può e non deve rischiare di fallire a causa di un fisco pressante e iniquo. Occorre consentire sempre al contribuente di mettersi in regola ed essere sempre riammesso al pagamento non decadendo MAI dal beneficio richiesto, consentendo allo stesso di regolarizzare la propria posizione assicura al fisco di riscuotere.

Oggi la maggior parte dei contribuenti che ha pendenze con lo Stato presso ex-Equititalia ora Agenzia Entrate Riscossione non è un evasore fiscale, bensì un soggetto che ha dichiarato al Fisco i propri redditi ma che, per ragioni legittime, non è stato in grado di far fronte alla propria obbligazione. Le norme di riscossione che hanno previsto la decadenza dal beneficio rateale o agevolativo devono essere abolite.

Occorre dunque fare pulizia di tutte quelle posizioni che saranno irrecuperabili e stabilire una nuova forma agevolativa per consentire ai contribuenti di sistemare tutte le proprie pendenze in atto sia fiscali che contributive degli anni pregressi e non prevedere mai la decadenza dal beneficio, così come elencato al punto 2 di questo paragrafo.

Se non si opererà negli anni a venire una vera e propria corposa e seria manovra fiscale, di semplificazione e sburocratizzazione per far riprendere il Paese da questa brutta e pericolosa situazione di crisi economica in cui è precipitato la ripresa sarà difficile e problematico sarà immaginare un futuro.

In materia di internazionalizzazione, prima di suggerire un emendamento all'art. 209, abbiamo delle indicazioni di carattere generale da riferire alla materia. Essi si sostanziano nella necessità di:

- contributi a fondo perduto o forme assimilate per ottenere certificazioni;
- supporto per la redazione di codici etici;
- Semplificazione pratiche per l'export;
- facilitare l'accesso al credito con le banche;
- Favorire la costituzione di reti di imprese per superare il cronico gap competitivo rispetto ai gruppi tedeschi e francesi, con aiuti strutturali, fondi perduti, conto capitalizzazione, detassazione degli utili reinvestiti per lo sviluppo, il consolidamento, e l'export per almeno tre anni;
- Supportare l'acquisizione di imprese estere con partecipazione al capitale o con prestiti a tasso zero o agevolato e restituzione di una parte degli investimenti;
- Capitalizzazione o credito d'imposta anche al 120% per l'acquisto di strumenti sia di produzione che di informatizzazione per spingere lo sviluppo;
- riduzione del cuneo fiscale;

- decontribuzione e detassazione (riduzione) delle assunzioni per la creazione di export dpt per almeno tre anni;
- super ammortamento e/o contributi per l'acquisizione di ERP efficaci e certificati, per la dematerializzazione e per gli ammodernamenti di tutti i processi (magazzini, vendite, amministrazione ecc.) se digitalizzati;
- Spingere la collaborazione operativa tra le PMI e le università;
- Necessaria capitalizzazione delle imprese che fanno internazionalizzazione.

In riferimento all'art. **209** che attualmente recita al punto a) "dotazione incrementata di [...] 1085 milioni di Euro" **dovrebbe essere sostituito con "dotazione incrementata con 1500 milioni di Euro"**. Al punto b) che attualmente recita "dotazione incrementata di 465 milioni di Euro" **dovrebbe essere sostituito con "dotazione incrementata di 1000 milioni di Euro"**. **Motivazione:** Le dotazioni così determinate sarebbero in grado di far fronte alle richieste giunte a SACE e SIMEST per quanto riguarda l'apertura di nuove operazioni a loro tramite.

Terminata la disamina sul Disegno della Legge di Bilancio, prima di sviluppare delle brevissime considerazioni finali, avremmo il desiderio di sottoporVi alcune proposte partendo da uno studio sviluppato dal nostro Osservatorio tecnico-scientifico sulla base di un rapporto strutturato con migliaia di aziende nostre associate, per poi proporVi l'analisi di alcune proposte di Legge inerenti il settore trasporti ed anche un intervento che riteniamo pienamente rientranti nell'attività di programmazione dello Stato, nella specie a mezzo di alcuni emendamenti a due Decreti Legge approvati nei mesi scorsi. Relativamente all'ambito dei trasporti si tratta di interventi in materia codicistica di cui sarebbe basilare l'accoglimento per dare all'intero comparto maggiori capacità di sviluppo e migliori garanzie del lavoro. Per quanto riguarda lo studio di cui sopra, abbiamo affrontato alcuni fattori di stretta attinenza anche con la Legge oggi in esame.

TASSAZIONE FISCALE

Con l'inizio della crisi sanitaria e di quella economica, è emerso nuovamente il tema della *tassazione fiscale*. Per oltre la metà dei rispondenti (54,17%) avrebbe più efficacia la riduzione delle aliquote, tre su dieci si dichiara più propenso per un sistema di semplificazione burocratica (32,29%), mentre un residuale 13,54% è favorevole ad un ampliamento degli sgravi. La riduzione delle aliquote sarebbe una misura importante soprattutto per le aziende che contano da 1 a 50 dipendenti (65,16%) e che dichiarano un fatturato (nell'anno 2019) inferiore a 250.000 euro (67,10%).

CUNEO FISCALE

Il *cuneo fiscale* come barriera all'aumento dell'occupazione costituisce un problema centrale per il 49,65 dei rispondenti, tre su dieci (31,47%) sono incerti sulla tematica, mentre non rappresenta un problema per il 18,88% dei rispondenti. Tra coloro che ritengono problematico il cuneo fiscale, sono ampiamente rappresentate sia le aziende da 1 a 15 dipendenti (61,26%), sia le aziende unipersonali (30,99%). Queste richiamano la necessità di innestare un processo virtuoso di crescita: "Se il costo del lavoro non fosse così elevato assumeremmo senz'altro più manodopera, il costo dei nostri prodotti sarebbe più competitivo l'offerta più ampia i servizi più efficienti, che si tradurrebbe in maggiore ricchezza per le aziende, minore disoccupazione e quindi più ricchezza del popolo e più denaro circolante."

OCCUPAZIONE

Con riferimento alla possibilità di assumere nuovi occupati nelle aziende, il 59,92% dei rispondenti mette al primo posto la ridefinizione del costo del lavoro, il 25,74 ritiene più importante il reclutamento di personale adeguato, mentre costituiscono interesse principale, per il 14,35% dei rispondenti, le complessità legislative (rischi di contenzioso, difficoltà interpretative ecc.).

Con riferimento al settore trasporti invece si suggerisce:

Al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, Libro IV, Titolo III, Capo IX, Sezione III sono apportate le seguenti modifiche.

L'articolo 1737 è così sostituito:

Art.1737 (Nozione)

Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

L'articolo 1738 è così sostituito:

Art. 1738 (Revoca)

Ferma restando l'osservanza del disposto dell'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.

L'articolo 1739 è così sostituito:

Art. 1739 (Obblighi dello spedizioniere)

Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salvo espressa richiesta del mandante.

L'articolo 1740 è così sostituito:

Art. 1740 (Diritti dello spedizioniere)

Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.

Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra dette parti terze ed il mandante.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, comma 1 e 1739 comma 1, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i

quali ha contrattato o che comunque intervengono nella esecuzione del trasporto.

L'articolo 1741 è così sostituito:

Art. 1741 (Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità)

Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto - in tutto o in parte - viene definito spedizioniere vettore ed ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Qualora lo Spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non potrà essere superiore a quanto indicato dall'art. 1696.

L'articolo 1696 è così sostituito:

Art. 1696 (Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate)

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore. Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa, e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà in ogni caso essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a tre euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. La previsione di cui ai commi precedenti non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati

determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 2761 è così sostituito:

Art. 2761 (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario)

I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2756.

Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'art. 2752.

Abbiamo voluto integrare l'attuale documento con queste osservazioni poiché diamo grande importanza al settore dei trasporti e delle spedizioni, la cui normativa di riferimento è sempre quella del 1942. Oltre dunque ad un cambio di politica e di cultura, che veda un legame più sinergico ed effettivo tra produzione interna, trasporti a mezzo di vettori nazionali e scelta diretta del vettore da parte del produttore italiano senza più delega ai compratori di questa delicata fase del commercio, l'intero comparto necessita anche di queste modifiche di Legge per renderlo allineato alle odierne.

Restando in linea con quanto proposto in premessa sulla necessità di interventi a fondo perduto che coprano le perdite subite dalle aziende in questa annualità, Vi suggeriamo alcune proposte emendative facenti riferimento ai D.L. 137 e 149/2020.

In particolare il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

All'art. 1, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore, per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessato dalle nuove misure restrittive, a euro 150.000,00”.

Motivazioni: il Decreto Ristori Bis prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, interessati dalle nuove misure restrittive del Dpcm 3 novembre 2020 e per tutte le attività commerciali aventi codici Ateco riportati nell'Allegato 2 – non indicate tra quelle consentite dall'allegato 2 del Dpcm 3 novembre 2020 – e aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle 'zone rosse' come identificate dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 novembre u.s.. Per entrambi le fattispecie su menzionate, alla luce del richiamo normativo che il Ristori bis fa al primo Decreto Ristori (d.l. n. 137/2020), il valore del contributo, al momento, non può essere in ogni caso superiore a 150.000 euro per ogni soggetto richiedente. Si segnala come nel caso degli operatori del moderno commercio a catena, che sviluppano direttamente i propri negozi, lo stesso soggetto può essere titolare di più esercizi commerciali. Si riterrebbe pertanto più equo porre un massimale per singola unità operativa, al fine di non creare disparità di trattamento tra PMI, che spesso esprimono una singola attività commerciale, e grandi imprese

All'art. 8 il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021.

Motivazione: dato il rimando all'art. 8 del Decreto Ristori, anche in questo caso si farà riferimento all'art. 28 del Decreto Rilancio. Questo meccanismo sembrerebbe comportare che di questo nuovo credito d'imposta ne potranno beneficiare le attività imprenditoriali che: (a) abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente oppure (b) abbiano iniziato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 oppure (c) abbiano comunque il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi e nei quali era già in atto uno 'stato di emergenza' prima della dichiarazione dello 'stato di emergenza Covid-19'. Stesso discorso vale anche con riferimento alla cessione del credito d'imposta: in base al richiamo all'art. 28 e alle prime indicazioni emanate dal Governo, sembrerebbe che il beneficiario del credito d'imposta possa cederlo al concedente/locatore. Tuttavia, le modalità di tale cessione non sono state definite e non è chiaro se si possa fare riferimento a quanto già comunicato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al credito d'imposta di cui all'art. 28 del Decreto Rilancio. Inoltre, nell'attuale formulazione dell'art.4, il canone per il quale si richiede il tax credit deve essere pagato nel periodo di imposta 2020. Considerando i mancati incassi e la scarsa liquidità di cui dispongono le imprese, unita al fatto che manca poco più di un mese alla fine del periodo di imposta 2020, si confida in una modifica di tale regola in sede di conversione del decreto al fine di estendere il termine entro il quale il canone debba essere pagato per accedere al credito d'imposta.

Per quanto attinente il D.L. 149/2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

All'art. 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con una o più sedi operative, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a

qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, all'interno di un centro commerciale e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020”.

Motivazione: per le chiusure dei centri commerciali nei weekend, invece, non è stato previsto un credito d'imposta ma un contributo a fondo perduto (ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ristori bis): anche in questo caso si parla di sede operativa, di cui andrebbe esplicitato meglio il significato per non lasciare adito a dubbi di sorta, ossia che è sufficiente avere un esercizio in un centro commerciale per usufruire del contributo.

All'articolo 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

comma 4-bis:

1. Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto altresì alle imprese che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) oppure l'affitto di aziende, contraddistinte rispettivamente dal Codice Ateco 68.20.01 e 68.20.02, a condizione che l'ammontare del fatturato dei mesi di giugno – dicembre 2020 sia inferiore al 20% dell'ammontare del fatturato dei mesi di giugno – dicembre 2019;
2. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020;
Conseguentemente, nell'Allegato 2 del presente decreto legge, dopo le parole: 47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta), sono aggiunte le seguenti: 68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) e 68.20.02 Affitto di aziende;
3. Agli oneri derivanti dal suddetto contributo si provvede mediante le previsioni di spesa di cui al comma 6, del presente articolo;

Motivazione: la presente proposta emendativa intende estendere il nuovo contributo a fondo perduto, previsto dall'articolo 1 del presente decreto legge, anche alle imprese che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) oppure l'affitto di aziende, contraddistinte rispettivamente dal Codice Ateco 68.20.01 e 68.20.02, in considerazione del dato che l'emergenza Covid ha avuto come rilevante conseguenza che molti conduttori/affittuari siano stati impossibilitati a corrispondere ordinariamente i canoni pattuiti, a danno dei locatori/concedenti.

Va inoltre considerato che, alla luce dell'emergenza economica e sanitaria, sono stati anche bloccati gli sfratti degli esercenti morosi, e che questo non è al momento un atto coercitivo praticabile per liberare gli immobili che non assicurano più il reddito atteso, su cui si era fatto legittimo affidamento, pattuito con i conduttori/affittuari.

Per quanto attiene l'onerosità finanziaria derivante dalla presente proposta, si fa fronte mediante le previsioni di spesa di cui al comma 6 del presente articolo.

All'art. 4. il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto (con ciò intendendosi anche all'interno di un centro commerciale), spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Motivazioni: l'art 4 del Decreto Ristori Bis prevede che alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle

aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. A tale riguardo segnaliamo che va chiarita meglio la portata dell'art. 4 del Decreto Ristori bis: quando si fa riferimento alla sede operativa deve essere chiaro che cosa si intende, vale a dire che il credito d'imposta spetta alla singola impresa per ogni immobile sito all'interno di una delle zone rosse.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In conclusione, condividiamo l'opinione di eminenti esponenti Governativi i quali hanno affermato come solo a febbraio o marzo saremo in grado di fare una stima più accurata degli interventi necessari a salvaguardare il nostro sistema economico. I numeri gettati sul tavolo in questo periodo lasciano il tempo che trovano, ma certo è che stare all'interno di una Comunità come quella Europea sviluppa sicuramente benefici in termini di economia di mercato e sociale ma comporta il fatto che non si può non parametrare la propria azione Legislativa su quella di grandi Paesi che sono poi i competitor delle nostre aziende. Serve cioè un impegno di stanziamenti che sia in linea con quello degli altri Stati, sia a livello di fondo perduto sia di incentivi o benefici, altrimenti non saremo in grado di mantenere minimamente la competitività in ambito internazionale. Il lavoro fatto dal Governo durante la pandemia è sicuramente meritevole di stima e plauso, ma adesso bisogna già guardare oltre e far ripartire l'economia Italiana proprio da questa Legge finanziaria investendo di più nelle imprese e conseguentemente nel lavoro. Gli interventi e gli emendamenti che abbiamo suggerito, nell'ottica di voler essere per Voi spunti di riflessione in un ambito di costruttiva dialettica nell'interesse del Paese, fanno da corollario a molti elementi positivi che abbiamo scorto nella manovra presa in esame. Grati per l'ascolto, fiduciosi di poter aver dato un positivo contributo al miglioramento della Legge, Vi porgo i più distinti saluti

Roma, 23 novembre 2020



**Presidente Nazionale Conflavoro PMI
Roberto Capobianco**